

Provincia di Vercelli

Progetto di Realizzazione nuovo impianto idroelettrico denominato Farini da ubicarsi sul Fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia Provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 0708/1990 Società DELTA IDRO s.r.l.

Determinazione Dirigenziale n. 1525 del 04.10.2017

(Omissis) **Premesso che:**

- In data 05.09.2014 l'Associazione di Irrigazione Est Sesia e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, cui è subentrata nell'anno 2016 la Società DELTA IDRO srl, hanno presentato al Servizio Risorse Idriche della Provincia istanza di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia, ai sensi del Regolamento Regionale n.10/R/2003 e s.m.i. (Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), per poter derivare 30.000 l/s massimi e 21.700 l/s medi d'acqua, corrispondenti ad un volume massimo annuo di 946.000.000 mc/s, da utilizzarsi per tutto l'anno per la produzione di energia elettrica di potenza nominale media annua pari a 958 kW su un salto legale di m 4,50.
- L'Associazione di Irrigazione Est Sesia e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, cui è subentrata nell'anno 2016 la Società DELTA IDRO srl, in data 10.09.2014 (prot. di ricevimento n.28214 del 10.09.2014) (Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) hanno congiuntamente presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.12 comma 1 della L.R. n.40/98 e s.m.i., e contestuale valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i. e L.R. n.19/2009, relativamente al Progetto di "*Realizzazione nuovo impianto idroelettrico denominato Farini da ubicarsi sul Fiume Dora Baltea in corrispondenza della esistente traversa di derivazione del Canale Farini in Comune di Saluggia (VC)*".
- In data 28.04.2015 l'Associazione di Irrigazione Est Sesia e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, cui è subentrata nell'anno 2016 la Società DELTA IDRO srl, hanno presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. (Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica denominato "Farini" da realizzarsi sul Fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia.
- La Provincia di Vercelli ha condotto l'attività istruttoria inerente il procedimento coordinato, della fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, nonché di rilascio di autorizzazione unica, relativamente al progetto di "*Realizzazione nuovo impianto idroelettrico denominato Farini da ubicarsi sul Fiume Dora Baltea in corrispondenza della esistente traversa di derivazione del Canale Farini in Comune di Saluggia (VC)*" presentato in data 10.09.2014 dall'Associazione di Irrigazione Est Sesia e dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, cui è subentrata nell'anno 2016 la Società DELTA IDRO srl.
- Per il procedimento coordinato sopra richiamato, è stata indetta Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 03.09.2015, 21.04.2016 e in sede conclusiva il 18.10.2016.
- Nelle riunioni della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri e i nulla osta delle Amministrazioni interessate per la realizzazione del Progetto tra i quali, in particolare, i seguenti atti dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese:
 - Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Po n.23 del 21.09.2016 (**Allegato C** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) avente ad oggetto l'attività istruttoria per il pronunciamento dell'Ente stesso nell'ambito dei procedimenti relativi all'installazione di centrali idroelettriche all'interno del Sistema delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, con il quale, in sintesi, il Consiglio dell'Ente Parco ha ritenuto tali impianti compatibili e coerenti con il prevalente interesse naturalistico quando non determinino interferenze negative con habitat e specie di interesse comunitario e determinino ricadute positive per la conservazione e il

miglioramento della biodiversità direttamente (ossia siano configurabili ricadute positive derivanti dall'opera stessa o dalla sua gestione di esercizio e non solo dalle compensazioni di carattere ambientale); tale deliberazione è stata assunta dal Consiglio dell'Ente Parco anche per fornire un puntuale riscontro alle osservazioni negative espresse dal Comune di Saluggia in merito al Progetto in sede di Conferenza di Servizi;

- Determinazione Dirigenziale n.111 del 14.10.2016 del Dirigente Responsabile dell'Ente Parco (**Allegato C**) con cui, in sintesi, tale Ente ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza e parere favorevole in merito alla conformità del progetto rispetto al Piano d'Area della Fascia fluviale del Po (di seguito, Piano d'Area).

- La Provincia di Vercelli, conclusi i lavori di Conferenza dei Servizi nella riunione del 18.10.2016, ha adottato giudizio positivo di compatibilità ambientale e valutazione favorevole di incidenza con Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016 (**Allegato C**), corretta per semplice errore materiale con successiva Determinazione Dirigenziale n.2191 del 21.12.2016 (**Allegato C**).

- Successivamente alla suddetta Conferenza di Servizi conclusiva del 18.10.2016 e all'adozione della citata Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016, in data 14.12.2016, il Comune di Saluggia, con nota pervenuta al protocollo della Provincia in data 14.12.2016 prot.n.0035242 (**Allegato C**), ha comunicato alla Provincia la Deliberazione n.27 del 21.11.2016 assunta dal Consiglio dell'Ente Parco con cui, a seguito dell'atto della Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree Naturali del 10.10.2016, è stata sospesa l'efficacia della propria precedente Deliberazione n.23 del 21.09.2016.

- Con nota del 22.12.2016 n.36304 (**Allegato C**), la Provincia di Vercelli ha richiesto chiarimenti all'Ente Parco in merito alla Deliberazione n.27 del 21.11.2016 e alla Regione Piemonte in merito all'Atto del 10.10.2016.

- Dalle comunicazioni ricevute dall'Ente Parco e dalla Regione Piemonte è emerso quanto segue:

- Con nota n.25579 del 10.10.2016 (**Allegato C**), indirizzata esclusivamente all'Ente Parco e non alla Conferenza di Servizi né alla Provincia di Vercelli, la Regione Piemonte ha chiesto allo stesso Ente Parco di ritirare, in via di autotutela amministrativa, la Deliberazione n.23 del 21.09.2016 in quanto la sua applicazione avrebbe potuto portare a conclusioni istruttorie non legittime sotto il profilo territoriale ed urbanistico; tale nota n.25579 del 10.10.2016 della Regione Piemonte è stata trasmessa alla Provincia di Vercelli da parte del Comune di Saluggia con nota n.261 del 11.01.2017(**Allegato C**).

- Il Consiglio dell'Ente Parco ha parzialmente riscontrato la richiesta della Regione Piemonte con Deliberazione n.27 del 21.11.2016 (**Allegato C**) sospendendo l'efficacia del proprio precedente atto n.23 del 21.09.2016. La Deliberazione n.27 del 21.11.2016 dell'Ente Parco è stata comunicata alla Provincia di Vercelli da parte del Comune di Saluggia soltanto in data 14.12.2016 (**Allegato C**), e dunque successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi del 18.10.2016

- L'Ente Parco con nota n.498 del 24.02.2017 (**Allegato C**) ha poi comunicato l'adozione dei seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n.01 del 21.02.2017 (**Allegato C**) avente ad oggetto: "*Piano d'Area della Fascia fluviale del Po e Siti Rete Natura 2000. Adozione indirizzi in materia di rilascio dei pareri nei procedimenti autorizzativi di impianti idroelettrici: ritiro della deliberazione del Consiglio n.23 del 21.09.2016*", con cui ha ritirato *ex tunc* la Deliberazione del Consiglio n.23 del 21 settembre 2016, dichiarando di considerare i contenuti interpretativi della normativa di Piano d'Area, esplicitati nella comunicazione della Regione Piemonte prot.25579 dell'10.10.2016 (**Allegato C**) quali elementi di lettura e di indirizzo di interpretazione delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;

- Determinazione Dirigenziale dell'Ente Parco n.11 del 23.02.2017 (**Allegato C**) avente ad oggetto: "*Progetto per realizzazione nuovo impianto idroelettrico denominato Farini sul Fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia. Ritiro parziale della determinazione dell'Ente di gestione*

n.111 del 14.10.2016 e pronunciamenti di competenza dell'Ente di gestione", con cui ha ritirato ex tunc anche la propria precedente Determinazione Dirigenziale n.111 del 14.10.2016, nella parte in cui è stato espresso un parere favorevole di compatibilità rispetto al Piano d'Area, del progetto per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico e ha formulato le seguenti valutazioni in merito alla compatibilità del Progetto: "il progetto è da ritenere non compatibile rispetto alla normativa del Piano d'Area, per le motivazioni enunciate con la deliberazione del Consiglio n. 1 del 21.02.2017".

- La Provincia di Vercelli, considerati:
- Gli atti e i provvedimenti assunti dall'Ente Parco e dalla Regione Piemonte, dai quali emerge la tesi interpretativa secondo cui il positivo giudizio di compatibilità ambientale e la favorevole valutazione di incidenza emanati da questa Amministrazione Provinciale con Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016 risulterebbero fondati su atti del medesimo Ente Parco rivelatisi poi in contrasto con il Piano d'Area del Parco;
- E la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e in particolare di quelli attinenti la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, con nota n.18422 del 27.06.2017 (**Allegato D** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela ex art.21 *nonies* della Legge n.241/1990 e s.m.i. della Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016 e degli atti connessi e conseguenti, convocando apposita Conferenza di Servizi per il giorno 14.07.2017 al fine di valutare i suddetti profili di potenziale illegittimità e la eventuale sussistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale all'esercizio dei poteri di secondo grado, anche in esito all'esame contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti.
- Gli Uffici Provinciali hanno proceduto alla pubblicazione della nota n.18422 del 27.06.2017, di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art.21 *nonies* della Legge n.241/1990 e s.m.i. della Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016, all'Albo Pretorio Provinciale e nella pagina del sito web Provinciale dedicata alla VIA; inoltre, il Comune di Saluggia è stato invitato a dare pubblicazione alla nota di avvio del procedimento per 10 giorni al proprio Albo Pretorio.
- La documentazione di interesse, per il procedimento di annullamento in autotutela ex art.21 *nonies* della Legge n.241/1990 e s.m.i. della Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016, è stata resa disponibile agli Enti e Soggetti interessati e coinvolti e al pubblico, mediante pubblicazione sul sito Web della Provincia di Vercelli con accesso dalla pagina relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (*progetti in esame*), per consentire la presentazione di memorie, osservazioni e/o documenti.
- Durante il periodo di pubblicazione della nota n.18422 del 27.06.2017 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art.21 *nonies* della Legge n.241/1990 e s.m.i. della Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016, non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico.

Rilevato che dall'istruttoria svolta in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14.07.2017 (**Allegato D** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), emerge che, *in base alle posizioni prevalenti degli Enti partecipanti espresse in sede di conferenza (Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli e Ente Parco del Po), si determina di procedere all'annullamento in autotutela ex art.21 nonies della Legge 07 agosto 1990 n.241 della Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016, atti presupposti e connessi, in quanto non si ravvisano i presupposti per esprimere un parere positivo di compatibilità ambientale sul progetto così come proposto dalla Società DELTA IDRO srl, e quindi per il rilascio dell'autorizzazione per realizzare le opere in progetto in netto contrasto con le norme del Piano d'Area del Parco del Po perché ricadenti totalmente in zona classificata come 31.NI per la quale vige il divieto per realizzare nuove edificazioni (rif. Norme del Piano d'Area art.2.4. Zone N, di prevalente interesse naturalistico e specifica scheda Area stralcio Dora Baltea); la non compatibilità dell'intervento con le norme del*

Piano d'Area è stata chiaramente esplicitata nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale n.11 del 23.02.2017 assunta dall'Ente Parco del Po.

Preso atto che la Società Delta Idro srl, tramite il proprio Legale, con nota datata 15.09.2017 (**Allegato D**) ha avanzato osservazioni sul verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 14.07.2017 rilevando l'asserita erroneità delle considerazioni finali impropriamente attribuite al Direttore dell'Ente Parco il quale avrebbe ritenuto opportuno che la Provincia acquisisse un parere di interpretazione univoca delle norme del Piano d'Area da parte della Regione Piemonte.

Con la suddetta nota del 15.09.2017 Delta Idro ha inoltre confermato che il Ricorso Giurisdizionale da essa proposto e notificato alla Provincia e all'Ente Parco del Po in data 02.05.2017 è stato tempestivamente iscritto al ruolo del T.S.A.P. ed allibrato al n.181/2017 R.G. (udienza 20 Settembre 2017).

Alla luce di quanto sopra, con la nota del 15.09.2017 è stata infine evidenziata la necessità di un supplemento di istruttoria a cura della Provincia di Vercelli, ritenendo dirimente l'espressione di un parere di interpretazione autentica a cura della regione Piemonte – Direzione e Settore competente - sul Piano d'Area e in particolare sulla compatibilità degli impianti idroelettrici insistenti nelle zone classificate "N".

Dato atto che con nota n.27082 del 04.10.2017 (**Allegato D** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) è stata fornita risposta alle osservazioni e richieste avanzate dalla Società Delta Idro srl, evidenziando alla stessa che, a seguito dell'ampio dibattito in Conferenza di Servizi, l'Ente Parco ha ritenuto non necessario acquisire un ulteriore parere della Regione Piemonte. Ciò è reso evidente anche dalla circostanza che l'Ente Parco ha espresso il proprio parere favorevole all'annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016 e degli atti connessi e conseguenti, ritenendo quindi non necessario l'espletamento di un'ulteriore attività istruttoria. In ogni caso, l'istanza per la richiesta di un ulteriore parere di interpretazione pare del tutto superflua e quindi non accoglibile in quanto la Regione Piemonte ha già espresso il proprio parere sulla corretta interpretazione delle norme del piano sia con la nota del 10.10.2017 sia con la memoria del 13 Settembre 2017 depositata nel giudizio RG 181/2017 proposto da Delta Idro srl confermando in entrambi i casi l'incompatibilità degli impianti idroelettrici in Zona N1 con le norme del piano.

Evidenziato che la Provincia di Vercelli ha richiesto anche un parere legale, acquisito in data 14.09.2017 (**Allegato E** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) in merito alla rilevanza degli atti n.1 del 21.02.2017 e 11 del 23.02.2017 dell'Ente Parco ai fini della valutazione e del giudizio di compatibilità ambientale e del rilascio dell'autorizzazione unica avviato dalla Società Delta Idro S.r.l. e alla compatibilità con le norme del Piano d'Area del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico presentato dalla Società Delta Idro srl.

Dato atto che

- Il Responsabile del Procedimento di VIA con nota n.25272 del 14.09.2017 (**Allegato E** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) ha comunicato alla Società Delta Idro srl, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA del 10.09.2014 (ai sensi dell'art.12 della L.R.n.40/98 e s.m.i.), dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua del 05.09.2014 (ai sensi del Regolamento Regionale n.10/R/2003 e s.m.i.) e dell'istanza di Autorizzazione Unica (di cui al D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.) e altre autorizzazioni collegate, emersi in sede di riunione di Conferenza dei Servizi del 14.07.2017 (**Allegato D**), visti gli atti dell'Ente Parco n.01 del 21.02.2017, 11 del 23.02.2017 e della Regione n.25579 del 10.10.2016 nonché le considerazioni contenute nel soprarichiamato parere legale del 14.09.2017, di seguito dettagliati:

- gli atti n.01 del 21.02.2017 e 11 del 23.02.2017 dell'Ente Parco negativi anche se espressi fuori dalla conferenza di servizi possono valere come elemento propulsivo ai fini dell'eventuale annullamento in autotutela del provvedimento adottato dall'Amministrazione a conclusione della conferenza di servizi;
 - in ogni caso, pare indubbio che in capo a questa Amministrazione permanga il potere di valutare i profili di potenziale illegittimità degli atti adottati e l'eventuale sussistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale all'esercizio del potere di annullamento in autotutela;
 - come ampiamente illustrato nel parere legale allegato e da quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 14 luglio 2017, visto il divieto di realizzazione di opere idrauliche previsto dalla scheda progettuale dell'Isolone del Ritano, il vincolo di inedificabilità stabilito dagli art.2.4, comma 1, e 3.12 delle NA del Piano nonché le prescrizioni contenute nella tabella 2.8 delle NA del Piano, il progetto della Società Delta Idro non risulta compatibile con le norme del Piano;
 - le norme del Piano sono poste a tutela dei valori ambientali, naturalistici, paesistici, storici e culturali nonché dell'assetto idrogeologico e geomorfologico dell'area fluviale del Po;
 - tali interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio sono inoltre valutati in modo espresso e dettagliato dalle Norme del Piano che per la loro puntuale tutela dettano una disciplina specifica in relazione ad ogni zona dell'area protetta;
 - la realizzazione del progetto di Delta Idro comporterebbe quindi la violazione delle Norme del Piano con conseguente compromissione dei primari interessi pubblici di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio da esse tutelati;
 - tali interessi che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti sono da ritenersi prevalenti rispetto a quello della Società di realizzare il progetto.
- Per tutte le ragioni sopraesposte è stata prefigurata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale del 01.12.2016 nonché degli atti presupposti e connessi, con particolare riguardo alla non compatibilità ambientale del progetto presentato, come dettagliatamente indicato nella soprarichiamata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze n.25272 del 14.09.2017 (**Allegato E**).

Preso atto che la Società DELTA IDRO srl proponente il progetto, con documento datato 23.09.2017 e pervenuto al protocollo della Provincia di Vercelli in data 25.09.2017 n.26120 (**Allegato E** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), ha trasmesso osservazioni ai motivi che ostano all'accoglimento delle istanze.

Con le osservazioni presentate ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. dalla Società DELTA IDRO srl con documento datato 23.09.2017, pervenuto al protocollo della Provincia di Vercelli in data 25.09.2017 n.26120 (**Allegato E**), a riscontro della nota della Provincia di Vercelli n.25272 del 14.09.2017 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (**Allegato E**), Delta Idro ha innanzi tutto chiesto se siano state trasmesse eventuali osservazioni o rilievi sul verbale della Conferenza di Servizi del 14 luglio 2017. In merito, si rileva che non sono state ricevute osservazioni al verbale del 14 luglio 2017 eccetto quelle presentate dalla stessa Delta Idro.

Inoltre, Delta Idro ha chiesto che questa Amministrazione Provinciale presenti istanza di interpretazione delle norme del piano alla Regione Piemonte, non essendo sufficiente il parere espresso su istanza della Provincia di Vercelli dagli avvocati Vivani e Triveri in data 14.09.2017.

Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto, come illustrato nella nota n.27082 del 04.10.2017, è chiaramente superfluo chiedere alla Regione Piemonte un'interpretazione delle norme del Piano considerato che, con atto del 10 ottobre 2016 e con memoria del 13 settembre 2017 depositata nel giudizio RG 181/2017 promosso da Delta Idro s.r.l. la stessa Regione ha già chiarito che la realizzazione di impianti idroelettrici è incompatibile con le prescrizioni del piano per le Zone N1.

Rispetto al parere legale acquisito dalla Provincia di Vercelli, Avvocati Vivani e Triveri, in data 14.09.2017 (**Allegato E**), si evidenzia che lo stesso risponde solamente alle necessità di approfondimento istruttorio, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione

del progetto della Società Delta Idro srl, vertendo sulla rilevanza degli atti assunti dall'Ente Parco in data 21.02.2017 (Consiglio) e 23.02.2017 (Dirigenziale) e sulla compatibilità o meno delle opere in progetto con le norme del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po.

Sempre con le predette osservazioni, Delta Idro ha chiesto a questa Amministrazione Provinciale di prescrivere "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali" necessarie ai fini dell'assenso.

In merito, si rileva che, nel caso di specie, non sussistono modifiche progettuali che potrebbero rendere il progetto assentibile, visto che l'incompatibilità contestata è di tipo localizzativo: gli impianti idroelettrici non possono essere realizzati in Zona N1 ove ricade per intero il progetto. Non vi sono quindi integrazioni progettuali che potrebbero rendere il progetto compatibile con siffatto divieto.

Con le predette osservazioni, Delta Idro ha anche richiamato le istanze formulate con nota del 12 luglio 2017. In particolare, con tale nota, Delta Idro ha chiesto la sospensione *sine die* del procedimento amministrativo. Si ritiene di non accogliere tale istanza in quanto, secondo quanto stabilito dall'art.2 comma 7 della Legge n.241/1990, i procedimenti amministrativi non possono essere sospesi a tempo indeterminato.

In subordine, Delta Idro ha chiesto che il procedimento sia sospeso in attesa che la Società presenti un'eventuale istanza di variante al Piano del Parco. Tale istanza di sospensione non può essere accolta perché, anche in questo caso, non ricorrono i presupposti previsti dall'art.2 della Legge n.241/1990 secondo il quale i procedimenti amministrativi possono essere sospesi "per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".

Considerato che le osservazioni avanzate dalla Ditta proponente con documento datato 23.09.2017, pervenuto al protocollo della Provincia di Vercelli in data 25.09.2017 n.26120, non hanno fornito alcun elemento innovativo e risolutivo delle criticità evidenziate nell'istruttoria di Conferenza dei Servizi e dettagliate nella comunicazione della Provincia di Vercelli con nota n.25272 del 14.09.2017 ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., come emerge dalle considerazioni evidenziate nella Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 04.10.2017 (**Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), contenente la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, Si può ritenere che sussistano i presupposti per l'annullamento in autotutela della Determinazione n.1997 del 1.12.2016 e della Determinazione n.2191 del 21.12.2016.

Infatti, dall'ampia istruttoria è emerso che, come illustrato nel parere legale allegato e da quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 14 luglio 2017, visti il divieto di realizzazione di opere idrauliche previsto dalla scheda progettuale dell'Isolone del Ritano, il vincolo di inedificabilità stabilito dall'art.2.4, comma 1 e dell'art.3.12 delle NA del Piano nonché le prescrizioni contenute nella tabella 2.8 delle NA del Piano, il progetto della Società Delta Idro non risulta compatibile con le norme del Piano, Norme che sono poste a tutela dei valori ambientali, naturalistici, paesistici, storici e culturali nonché dell'assetto idrogeologico e geomorfologico dell'area fluviale del Po.

Tali interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio sono inoltre valutati in modo espresso e dettagliato dalle Norme del Piano che per la loro puntuale tutela dettano una disciplina specifica in relazione ad ogni zona dell'area protetta. La realizzazione del progetto di Delta Idro comporterebbe quindi la violazione delle Norme del Piano con conseguente compromissione dei primari interessi pubblici di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio da esse tutelati, interessi pubblici che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, da ritenersi prevalenti rispetto a quello della Società di realizzare il progetto. Essi prevalgono anche rispetto all'interesse pubblico alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Infatti, come anticipato, le Norme del Piano non sono volte alla sola tutela del paesaggio ma prevedono vincoli di inedificabilità e incompatibilità in relazione a specifici interventi tra i quali

proprio gli impianti idroelettrici al fine di non compromettere l'assetto idrogeologico e geomorfologico del territorio e di preservare le caratteristiche ambientali e naturalistiche dell'area.

Preso atto che il Presidente della Provincia con Decreto del 25.11.2016, visto l'art.22 comma 2 dello Statuto Provinciale e visto l'art.107 comma 3 lettera i) del TUEL, ha conferito delega al Dirigente dell'Area Territorio, in ordine all'espressione del parere di compatibilità ambientale per le fasi di Verifica di VIA, di Specificazione dei contenuti del S.I.A. e di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i.

Considerato che dell'adozione del presente atto è stata fornita informazione preventiva al Presidente della Provincia.

Visti:

- il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del 14.07.2017;
- la Legge n.241/1990 e s.m.i. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*".

DETERMINA

- 1) Per la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, e in particolare di quelli attinenti la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, ritenuti prevalenti rispetto all'interesse della Società Delta Idro srl a realizzare il Progetto e all'interesse pubblico alla produzione di energia da fonte rinnovabile, come da esiti dell'istruttoria svolta in Conferenza dei Servizi del 14.07.2017 (**Allegato D**), e tenuto conto del parere legale acquisito in data 14.09.2017 (**Allegato E**), di annullare in autotutela, ex art.21 *nonies* della Legge n.241/1990 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n.1997 del 01.12.2016 e la Determinazione Dirigenziale n. 2191 del 21.12.2016 in quanto, a seguito di ampia e approfondita istruttoria, per le ragioni su esposte è emerso che il progetto risulta incompatibile con le Norme del Piano del Parco.
- 2) Di non accogliere, l'istanza di VIA del 10.09.2014 perché non sussistono i presupposti per esprimere un parere positivo di compatibilità ambientale sul progetto così come proposto dalla Società Delta Idro srl, e quindi per il rilascio dell'autorizzazione per realizzare le opere in progetto in quanto, a seguito di ampia e approfondita istruttoria, per le ragioni su esposte è emerso che il progetto risulta incompatibile con le Norme del Piano del Parco.
- 3) Di negare, per tutte le motivazioni suesposte e dettagliate ai precedenti punti 1 e 2, il rilascio della concessione di derivazione d'acqua di cui all'istanza presentata alla Provincia di Vercelli in data 05.09.2014 (**Allegato B**), ai sensi del Regolamento Regionale n.10/R/2003 e s.m.i., dall'Associazione di Irrigazione Est Sesia e dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, cui è successivamente subentrata la Società Delta Idro srl.
- 4) Con separato provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Energetiche della Provincia, sarà adottato il provvedimento finale relativo all'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., presentata in data 28.04.2015 (**Allegato B**) dall'Associazione di Irrigazione Est Sesia e dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, cui è successivamente subentrata la Società DELTA IDRO srl, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica denominato "Farini" da realizzarsi sul Fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
- 6) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento alla Ditta proponente il progetto, Delta Idro srl, e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n.40/98, e il deposito dello stesso presso l'Ufficio

di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art.6 comma 5 e dell'art.19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Copia del presente Provvedimento sarà inviata al Proponente il progetto; dell'adozione del presente provvedimento verrà data comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento. (Omissis).

Allegato A Omissis, Allegato B Omissis, Allegato C Omissis, Allegato D Omissis, Allegato E Omissis.

Firmato, la Dirigente dell'Area Territorio/Ambiente, Arch. Caterina Silva.